

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Il finanziamento con rimborso mediante cessione dello stipendio applica – oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio – il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.

Tale forma di finanziamento è erogabile a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'amministrazione, perché a loro volta risultano creditori nei confronti del proprio datore di lavoro dello stipendio mensile.

A fronte di un contratto tra lavoratore e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria retribuzione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato al datore di lavoro nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al totale rimborso del prestito.

Il datore di lavoro è dunque obbligato solidalmente con il proprio dipendente-debitore principale nei confronti della finanziaria.

In un'ottica prudentiale, le aziende private dovranno possedere alcuni requisiti che garantiscano la solvibilità e la stabilità del rapporto di lavoro del dipendente finanziato.

L'art. 1 comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1 gennaio 2005 ha espressamente esteso il D.P.R. n. 180/1950 anche ai dipendenti di soggetti privati.

Prima di procedere all'erogazione del prestito viene altresì costituito, quale garanzia, un vincolo sul trattamento di fine rapporto maturato, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro verrà devoluto integralmente alla finanziaria fino alla concorrenza del debito residuo.

Ulteriore garanzia, imposta obbligatoriamente ex lege dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 citato, è costituita dall'accensione di una polizza rischio vita, rischio perdita pecuniaria o credito che, prima della legge finanziaria 2005, per i dipendenti statali e pubblici veniva emessa esclusivamente e direttamente dall'INPDAP, mentre attualmente possono venire emesse anche da compagnie private; l'art. 1 comma 138 della Legge 311 del 30 dicembre 2004 ha, infatti, abrogato l'art. 34 del D.P.R. 180/1950, che prevedeva per i dipendenti statali che la garanzia dovesse essere prestata unicamente dall'INPDAP.